



COMUNE DI NOMI

Provincia Autonoma di Trento

Avviso di manifestazione d'interesse

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Il Comune di Nomi, intende costituire una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale ai sensi della Direttiva 2018/2001/UE recepita in via provvisoria con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 – art. 42 bis Decreto Milleproroghe e successivo DL 199/2021 di recepimento definitivo.

A supporto del percorso, il Comune, per il tramite del Consorzio BIM Adige Trento, si avvale della collaborazione della società SINLOC S.p.a.

- **Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile**

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico non profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese, pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

A tal fine, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi migliori di quelli di mercato.

In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:

- *prosumer* (produttore e consumatore): soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l'energia in esubero;

- *consumer* (consumatore): soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della Comunità.
- *titolare di lastrico/tetto*: soggetto che ne detiene la proprietà o la disponibilità, e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell'impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità.
- *finanziatore*: soggetto interessato all'investimento per lo sviluppo della Comunità.

I membri della Comunità energetica possono utilizzare impianti messi a disposizione da soggetti esterni, che svolgono la funzione di *producer* (produttori).

La Comunità energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra i suoi membri e i soggetti esterni.

Sulla base di quanto indicato nella Direttiva, una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che ha le seguenti caratteristiche:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri della CER sono clienti finali (intestatari di un POD) che producono e/o consumano energia elettrica rinnovabile, possono immagazzinarla (sistemi di accumulo, ricarica veicoli elettrici, ecc.) o venderla purché, con eccezione dei nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

- **Il ruolo del Comune**

Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione di una o più Comunità energetiche sul proprio territorio, il Comune verifica:

- la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) prosumer, c) producer, d) proprietario di una superficie, e) finanziatore;
- si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della futura CER;
- raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo
- supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.

- **Incentivi per la condivisione dell'energia all'interno di una Comunità Energetica Rinnovabile**

In base alla normativa in vigore e dei decreti attuativi emanati, l'energia prodotta e condivisa dai membri della configurazione viene incentivata (per 20 anni) dal GSE secondo le modalità del decreto emanato dal MASE.

Gli impianti di produzione, accumulo, ricariche elettriche, ecc. realizzati da soggetti privati possono godere delle detrazioni fiscali; quelli realizzati da soggetti pubblici o enti del terzo settore o religiosi sono compatibili con ulteriori contributi (incluso PNRR) nella misura

massima del 40% senza incorrere in riduzioni. L'energia prodotta da impianti rientranti nel superbonus 110%, e da questo interamente finanziati, può essere condivisa, ma non gode degli incentivi.

- **Come partecipare alla Comunità energetica**

Alla CER potranno partecipare impianti FER entrati in esercizio dopo la costituzione del soggetto giuridico (o una quota del 30% rispetto alla potenzialità della CER tra quelli esistenti), e comunque non inclusi in convenzioni SSP-scambio sul posto. Non possono aderire alle CER le "grandi imprese" ovvero società che hanno come primario oggetto la produzione e vendita di energia. Cittadini, imprese, organizzazioni no profit o enti religiosi, e chiunque interessato a partecipare è invitato a compilare l'apposito modulo di manifestazione di interesse, direttamente su web, disponibile e scaricabile all'indirizzo:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgSjIEtnR7jhjrVebsOKyQxlt9smoEf53iK9jxkto1QmOf-A/viewform>

30 dicembre 2024

IL SINDACO

Rinaldo Maffei

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)